



# LA PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

*-La Disciplina Penale-*

NOVARA, 3 LUGLIO 2025

*Niccolò Bencini  
Tribunale di Novara*

# Principali interventi normativi

- ▶ Legge n. 77 del 2013: ratifica della Convenzione di Istanbul;
- ▶ Decreto Legge n. 93/2013 (modifiche al codice penale e di procedura penale, con introduzione di aggravanti specifiche);
- ▶ «Codice Rosso» (legge n. 69 del 2019);
- ▶ Legge n. 168 del 2023 (decreto «Roccella»);
- ▶ D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 («Correttivo Cartabia»);
- ▶ Legge n. 114 del 2024 («Legge Nordio»)

# Il «Decreto Roccella»: modifiche in tema di violenza di genere

Il Decreto Roccella modifica sostanzialmente il sistema delle misure cautelare personali, introducendo:

- Deroghe ed estensioni all'applicabilità delle misure cautelari;
- L'allontanamento d'urgenza disposto dal p.m.;
- L'arresto in flagranza differita;
- Modifiche al codice penale.

# «Decreto Roccella»:

## Art. 275 c.p.p.: Criteri di scelta delle misure

Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

«La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387 bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

# Misure cautelari:

## Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

Viene prevista una specifica deroga per i delitti di cui all'art. 387 *bis* c.p. e per le ipotesi di lesioni aggravate.

*«3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale» (L. 24 novembre 2023, n. 168).*

# Misure urgenti di protezione:

6

## Art. 362 bis c.p.p.

1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 bis, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 610, 612, secondo comma, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

# Misure urgenti di protezione:

Art. 362 bis c.p.p.

Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

# L'allontanamento dalla casa familiare

- ▶ Art. 282 *bis* c.p.p.: co. 1: prescrizione all'imputato/indagato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice;
- ▶ Co. 2: prescrizione accessoria di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (Cass. Sez. 6 - , Sentenza n. 24351 del 28/04/2023 «*Il divieto di avvicinamento alla persona offesa rientra tra le prescrizioni accessorie all'allontanamento della casa familiare che l'art. 282-bis, comma 2, cod. proc. pen., laddove attribuisce al giudice il potere di conformare la misura attraverso l'indicazione delle relative modalità e limitazioni*»)

# L'allontanamento dalla casa familiare

- ▶ Co. 3: *«Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo».*

# L'allontanamento dalla casa familiare

10

- ▶ Per i delitti di cui gli artt. **570, 571, 572, 575**, nell'ipotesi di delitto tentato, **582**, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, la misura dell'allontanamento della casa familiare può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.

# L'allontanamento dalla casa familiare

- ▶ Co. 6: Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato **neghi il consenso all'adozione** delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti **la non fattibilità tecnica** delle predette modalità di controllo, il giudice **impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.**

# Divieto di avvicinamento (art. 282 *ter* c.p.p.)

- ▶ Prescrizione all'indagato di non avvicinarsi alla persona offesa e a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ;
- ▶ Di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri;
- ▶ Possibilità di estenderla anche ai prossimi congiunti della p.o. o a coloro legati da relazione affettiva;
- ▶ Possibilità di prescrivere il divieto di comunicazione –con qualsiasi mezzo e anche per interposta persona- con la p.o. o i suoi prossimi congiunti;

# Divieto di avvicinamento (art. 282 *ter* c.p.p.)

- ▶ È prevista la medesima deroga ai limiti edittali di pena per i delitti di cui all'art. 282 *bis* co. 6 c.p.p.;
- ▶ È prevista l'adozione delle modalità di controllo di cui all'art. 275 *bis* c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico);
- ▶ In caso di indisponibilità del «braccialetto» o di dissenso, «*il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi*».

# Divieto di avvicinamento (art. 282 *ter* c.p.p.)

- ▶ Cass. Sez. U., Sentenza n. 39005 del 29/04/2021:

*«Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa».*

# Obblighi di comunicazione (art. 282 *quater* c.p.p.)

- ▶ *I provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio.*

# L'allontanamento d'urgenza (art. 384 *bis* c.p.p.):

16

Comma 1: ad opera della P.G.

- È disposto in via d'urgenza dalla P.G., su autorizzazione **scritta o orale** da parte del pubblico ministero, **in caso di flagranza di reato** per i delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

# L'allontanamento d'urgenza:

17

*«In tema di convalida dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito allontanamento, valutando la legittimità dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice della convalida deve valutare la sussistenza del "fumus commissi delicti" secondo una verifica "ex ante", tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell'esecuzione del provvedimento)» (così Cass. Sez. 6, sentenza n. 17680 del 27/5/2020).*

# L'allontanamento d'urgenza:

18

## Non è necessaria la convivenza

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4572 del 13/01/2023

«In tema di misure precautelari, il divieto di avvicinamento di cui all'art. 384-bis cod. proc. pen. è applicabile nel caso in cui la convivenza tra l'agente e la vittima, intesa come coabitazione, non sia più in atto, ma sussistano concreti elementi che inducano a ritenere **una perdurante e non occasionale frequentazione del domicilio domestico** da parte del primo, al fine di ripristinare, contro la volontà della seconda e anche con modalità violente, la pregressa situazione di condivisione dell'abitazione».

# L'allontanamento d'urgenza:

19

Il «Decreto Roccella» inserisce all'art. 384 *bis* c.p.p. i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies introducendo una nuova ipotesi di misura pre-cautelare adottata, in via d'urgenza, dal pubblico ministero.

# L'allontanamento d'urgenza:

20

Comma 2 *bis*: da parte del pubblico ministero:

- **anche fuori dei casi di flagranza;**
- nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387 bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, e 612 bis c.p. o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
- ove sussistano **fondati motivi** per ritenere che **le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza,** attendere il provvedimento del giudice

# L'allontanamento d'urgenza:

- ▶ 2-ter. **Entro quarantotto ore** dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.
- ▶ 2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.
- ▶ 2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

# Arresto in flagranza differita (art. 382 *bis* c.p.p.)

*«Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».*

# Arresto in flagranza differita (art. 382 *bis* c.p.p.)

23

«in sede di convalida dell'arresto in flagranza differita, il giudice, verificata l'osservanza del termine di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi». (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16668 del 24.4.2024).

# L'interrogatorio preventivo

Introdotta dalla L. 9 agosto 2024, n. 114:

È espressamente escluso per i delitti di cui agli artt.: «575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies»

# Art. 387 *bis* c.p.

25

*Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi\**

*\*pena modificata a seguito della Legge 168/2023.*

# Art. 387 *bis* c.p.

*La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473 bis 70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

# Art. 64 *bis* disp att. c.p.p: obblighi di comunicazione al Giudice Civile

## Obbligo di comunicare al Giudice civile o al TM:

- ▶ Pendenza di procedimenti penali «*commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata*» ovvero «*per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata*»;
- ▶ Misure cautelari personali;
- ▶ Avviso ex art. 415 *bis* c.p.p.
- ▶ Sentenza, ordinanza o decreto di archiviazione.

# I dati del Tribunale di Novara : periodo dal 1/1/2022 al 10/10/2024.

## ART. 612 BIS C.P.

- ▶ SOPRAVVENUTI : 80
- ▶ PENDENTI: 48
- ▶ SENTENZE : 95

**ESITI:** 53 condanne, 10 assoluzioni, 7 ndp per prescrizione, 23 ndp per remissione di querela, 2 ndp per morte del reo.

# I dati del Tribunale di Novara: periodo dal 1/1/2022 al 10/10/2024.

## ART. 572 C.P.

- ▶ SOPRAVVENUTI : 161
- ▶ PENDENTI: 81
- ▶ SENTENZE : 174

**ESITI:** 111 condanne, 54 assoluzioni, 2 ndp per prescrizione, 4 ndp per morte del reo.

# I dati del Tribunale di Novara: periodo dal 1/1/2022 al 10/10/2024.

## ART. 609 bis C.P.

- ▶ SOPRAVVENUTI : 36
- ▶ PENDENTI: 16
- ▶ SENTENZE : 26

**ESITI:** 23 condanne, 2 assoluzioni, 1 ndp morte reo.